



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Repertorio n. 6527

Raccolta n. 5044

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ENTE DEL TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno trentuno luglio duemilaventitre.

31 luglio 2023

In Ala (TN), viale Malfatti n. 2, presso la sede della Cassa Rurale Vallagarina - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa alle ore 16,40

Innanzi a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, alla presenza dei testimoni:

- Gazzini Marzia, nata ad Ala il 2 novembre 1973, domiciliata in Ala, viale Malfatti n. 2;
- Nicoletti Luca, nato a Rovereto l'11 marzo 1966, domiciliato in Ala, viale Malfatti n. 2;

è comparso:

- **MAFFEI MAURIZIO** nato a Rovereto (TN) il giorno 6 maggio 1961, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, cittadino italiano, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

"CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Ala (TN), viale Malfatti n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 00148270226, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 24 luglio 2023;

di seguito anche "Ente Fondatore".

Sono inoltre presenti i signori:

- **TOGNOTTI GIANNI** nato ad Ala (TN) il giorno 31 marzo 1972, con domicilio in Ala (TN), località Pilcante, via A. Angelini n. 3, cittadino italiano, Codice Fiscale TGN GNN 72C31 A116S;

- **MELOTTI CARMELO** nato a Bosco Chiesanuova (VR) il giorno 25 luglio 1962, con domicilio in Bosco Chiesanuova (VR), via Orti n. 38, cittadino italiano, Codice Fiscale MLT CML 62L25 B073W;

- **LAGHI DANIELE** nato a Rovereto (TN) il giorno 28 novembre 1980, con domicilio in Ala (TN), località Chizzola, contrada S. Lucia n. 17, cittadino italiano, Codice Fiscale LGH DNL 80S28 H612L;

- **BERTOLINI CHIARA** nata a Rovereto (TN) il giorno 25 marzo 1983, con domicilio in Mori (TN), piazza Ca' dell'Ora n. 11, cittadina italiana, Codice Fiscale BRT CHR 83C65 H612L;

al solo fine di accettare la carica di membri del Consiglio di Amministrazione; ed il signor:

- **MAISTRI SAUDO** nato a Rovereto (TN) il giorno 21 aprile 1969, con domicilio in Rovereto (TN), via Graser G.B. n. 63, cittadino italiano, Codice Fiscale MST SDA 69D21 H612G,

al solo fine di accettare la carica di Organo di Controllo monocratico.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 CONSENSO

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

È costituita ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) nonché degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile una fondazione denominata "**FONDAZIONE CASSA RURALE VALLAGARINA – Ente del Terzo Settore**", in sigla "**FONDAZIONE CASSA RURALE VALLAGARINA ETS**", in seguito anche solo "Fondazione".

La sede legale della Fondazione è stabilita in Ala (TN), viale G. Malfatti n. 2. La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 2 SCOPO E ATTIVITÀ

La Fondazione si ispira alla finalità, propria della cooperazione trentina, di contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità locali in cui opera l'Ente Fondatore e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura-cooperativa. La Fondazione ha, quindi, lo scopo di promuovere e sostenere, nell'ambito delle comunità locali, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative e attività finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali ed economiche delle persone e delle comunità.

La Fondazione persegue, quindi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività, in conformità all'art. 5 CTS:

- promuovere attività volte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura della pace e della cooperazione tra le persone, in particolare tra le giovani generazioni (lett. v);
- promuovere e supportare la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);
- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- promuovere attività di interesse sociale volte al perseguimento di ogni forma e pratica educativa finalizzata alla conoscenza, alla istruzione, alla formazione anche professionale e allo sviluppo della personalità dei giovani, con particolare attenzione alla convivenza, al rispetto, all'integrazione ed alla condivisione (lett. d ed r);
- promuovere e sostenere la formazione extra-scolastica, anche professionale, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- promuovere la ricerca artistica nonché la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) al fine di tutelare la qualità di vita e la salute delle persone, organizzando iniziative di formazione e sensibilizzazione in ordine ai costumi e alle buone pratiche (lett. c);
- offrire supporto ed assistenza sanitaria e sociale a favore dei soci della Cassa Rurale Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo – Soc. Coop. e dei loro familiari anche mediante convenzioni con aziende sanitarie, case di riposo e altri enti pubblici e privati (lett. b – c);
- effettuare attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita (diretta o indiretta) di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.

166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (lett. u);

- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco (lett. w);

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lett. i), quali convegni, mostre ed esposizioni permanenti e temporanee, concerti e spettacoli in genere, e altre manifestazioni in campo economico, giuridico, umanistico, storico, scientifico, artistico, ambientale, educativo e sportivo.

Per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà, tra l'altro, in via esemplificativa e non esaustiva:

- promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative o eventi a carattere culturale, ricreativo e sportivo;

- promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche su temi di interesse per il sistema delle piccole e medie imprese e della cooperazione, sostenendo attività volte alla diffusione del modello cooperativo per la crescita delle persone e delle comunità locali, nel rispetto dei diritti umani e in favore di una crescita responsabile e uno sviluppo equo, solidale ed ecologicamente sostenibile;

- organizzare e gestire, in via diretta o indiretta, attività formative in campo sociale, culturale e imprenditoriale, con particolare riguardo all'educazione ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali, alla promozione dell'innovazione tecnologica e alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere;

- promuovere, organizzare e finanziare iniziative ed attività organizzate, da enti pubblici o privati, nel settore dello sport dilettantistico e giovanile;

promuovere e sostenere iniziative ed attività di natura culturale organizzate da scuole, istituzioni universitarie, musei, biblioteche e teatri;

- promuovere, sostenere ed organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;

- promuovere o sostenere interventi umanitari a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri interventi straordinari;

- istituire e assegnare borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di persone od organizzazioni distinte in ambito imprenditoriale, scientifico, sociale e culturale;

- acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d'arte, raccolte librerie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici ed archivistici;

- promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi, biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici e privati;

- promuovere, sostenere e curare pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali

funzionali ai propri scopi istituzionali.

La Fondazione può inoltre compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al conseguimento dei propri scopi, tra cui a titolo esemplificativo:

stipulare atti, contratti e convenzioni a titolo oneroso o gratuito di qualsiasi tipo, accettare e conseguire donazioni, eredità e legati, chiedere e ottenere mutui e altri finanziamenti e concedere garanzie reali e personali;

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;

stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione delle varie attività svolte, nonché del patrimonio immobiliare;

partecipare, nei limiti consentiti dalla legge, a società di capitali ovvero acquisire o cedere partecipazioni in società con esclusione di quelle comportanti l'assunzione di responsabilità illimitata, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, a condizione che tutti gli utili eventualmente ricavati da tali attività o partecipazioni siano destinati ai fini istituzionali, ovvero a fare fronte agli oneri di gestione;

coordinare la propria attività con quella di società o altri enti, pubblici o privati, aventi analoghe finalità.

La fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad altre istituzioni, pubbliche e private, fondazioni, associazioni, ed enti senza scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e coerente con i medesimi.

Essa può inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività diverse ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 CTS.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7 CTS, nel rispetto delle linee guida emanate dal competente Ministero.

La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti o imprese con fini di lucro.

La Fondazione non può, inoltre, intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato.

ART. 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri che, tranne i primi nominati nel presente atto costitutivo, sono tutti nominati dal consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Vallagarina (Fondatore).

Al momento della nomina, la Cassa Rurale Vallagarina (Fondatore) provvede a designare il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dura in carica per tre esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili. Tuttavia, non è consentito svolgere, continuativamente, più di tre mandati.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione, cui competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, senza limitazioni

di poteri, di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Fondatore stabilisce che la Fondazione, fino a loro revoca o dimissioni, sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 4 (quattro) membri, nelle persone di:

- **TOGNOTTI GIANNI** - sopra generalizzato;
- Presidente -
- **MELOTTI CARMELO** - sopra generalizzato;
- Vice Presidente -
- **LAGHI DANIELE** - sopra generalizzato;
- Consigliere -
- **BERTOLINI CHIARA** - sopra generalizzata;
- Consigliere -

I nominati, per quanto possa occorrere, hanno già comunicato in precedenza al Fondatore, come confermano, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza quali previste dall'art. 2382 C.C., o da altre norme di legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro U.E. e chiedono, ai sensi dell'art. 2383 IV comma C.C., l'iscrizione della propria nomina nel RUNTS e delegano ad espletare l'adempimento me Notaio.

ART. 4 ORGANO DI CONTROLLO

Viene nominato un Organo di Controllo monocratico, nella persona di:

- **dott. MAISTRI SAUDO** - sopra generalizzato, iscritto quale Revisore legale dei Conti al n. 111857.

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il dott. Saudo Maistri dichiara di accettare la nomina, dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione, pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) è costituito in denaro. La predetta somma è versata in denaro mediante deposito sul conto corrente dedicato di me Notaio, ai sensi dell'art. 1 comma 63 , lett. b della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Le parti comparenti conferiscono a me Notaio incarico di consegnare detta somma al legale rappresentante dell'Ente dopo la sua iscrizione nel R.U.N.T.S. (art. 16 comma 2, D.M. 106/2020).

Quindi io Notaio attesto che la Fondazione è dotata del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, 4° comma CTS per l'acquisizione della personalità giuridica.

ART. 6 NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Per quanto riguarda gli obblighi dei partecipanti alla fondazione, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento della fondazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

ART. 7 PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio finanziario (a.d. sociale) della Fondazione va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).

ART. 8 ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E DI ETS

I comparenti richiedono che il presente atto venga presentato per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla Sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Con l'iscrizione in detto registro la fondazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, altresì, la personalità giuridica.

L'Ente intende chiedere l'accreditamento ai fondi del 5 x 1.000.

ART. 9 SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Fondazione.

* * * * *

I comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa sette facciate di due fogli è stato da me redatto e letto alla presenza dei testimoni ai comparenti che lo approvano e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore 17,45.

F.to Maurizio Maffei

F.to Gianni Tognotti

F.to Melotti Carmelo

F.to Daniele Laghi

F.to Chiara Bertolini

F.to Saudo Maistri

F.to Marzia Gazzini testimone

F.to Luca Nicoletti (testimone)

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Allegato A
al Repertorio 6527
Raccolta 5064

Maria Lorenzi
Don Donatella Lippi
Don Donatella Lippi
Don Donatella Lippi
Don Donatella Lippi

STATUTO

ARTICOLO 1


Costituzione – denominazione – sede – durata

1. È costituita ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) nonché degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile una fondazione denominata **"FONDAZIONE CASSA RURALE VALLAGARINA – Ente del Terzo Settore"**, in sigla **"FONDAZIONE CASSA RURALE VALLAGARINA ETS"**.
2. La Fondazione è costituita su iniziativa della **"CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"** ("Ente fondatore").
3. La sede legale della Fondazione è stabilita in Ala (TN), viale G. Malfatti n. 2.
4. La Fondazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio di competenza della **"CASSA RURALE VALLAGARINA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"**.
5. Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie e unità operative decentrate.
6. La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dalla Legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

Scopo - Attività di interesse generale

1. La Fondazione si ispira alla finalità, propria della cooperazione trentina, di contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità locali in cui opera l'Ente Fondatore e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura-cooperativa. La Fondazione ha, quindi, lo scopo di promuovere e sostenere, nell'ambito delle comunità locali, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative e attività finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali ed economiche delle persone e delle comunità.



2. La Fondazione persegue, quindi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività, in conformità all'art. 5 CTS:

- promuovere attività volte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura della pace e della cooperazione tra le persone, in particolare tra le giovani generazioni (lett. v);
- promuovere e supportare la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);
- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- promuovere attività di interesse sociale volte al perseguimento di ogni forma e pratica educativa finalizzata alla conoscenza, alla istruzione, alla formazione anche professionale e allo sviluppo della personalità dei giovani, con particolare attenzione alla convivenza, al rispetto, all'integrazione ed alla condivisione (lett. d ed r);
- promuovere e sostenere la formazione extra-scolastica, anche professionale, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- promuovere la ricerca artistica nonché la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) al fine di tutelare la qualità di vita e la salute delle persone, organizzando iniziative di formazione e sensibilizzazione in ordine ai costumi e alle buone pratiche che possano (lett. c);
- offrire supporto ed assistenza sanitaria e sociale a favore dei soci della Cassa Rurale Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo – Soc. Coop. e dei loro familiari anche mediante convenzioni con aziende sanitarie, case di riposo e altri enti pubblici e privati (lett. b – c);
- effettuare attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita (diretta o indiretta) di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (lett. u);

Maria Lomè
Marta Lomè

Don Daniele Lepfi
Don Paolo

francesca Ignazio
Marta Lombardi

- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco (lett. w);
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lett. i), quali convegni, mostre ed esposizioni permanenti e temporanee, concerti e spettacoli in genere, e altre manifestazioni in campo economico, giuridico, umanistico, storico, scientifico, artistico, ambientale, educativo e sportivo.

ARTICOLO 3

Attività

1. Per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà, tra l'altro, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative o eventi a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
 - promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche su temi di interesse per il sistema delle piccole e medie imprese e della cooperazione, sostenendo attività volte alla diffusione del modello cooperativo per la crescita delle persone e delle comunità locali, nel rispetto dei diritti umani e in favore di una crescita responsabile e uno sviluppo equo, solidale ed ecologicamente sostenibile;
 - organizzare e gestire, in via diretta o indiretta, attività formative in campo sociale, culturale e imprenditoriale, con particolare riguardo all'educazione ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali, alla promozione dell'innovazione tecnologica e alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere;
 - promuovere, organizzare e finanziare iniziative ed attività organizzate, da enti pubblici o privati, nel settore dello sport dilettantistico e giovanile;
 - promuovere e sostenere iniziative ed attività di natura culturale organizzate da scuole, istituzioni universitarie, musei, biblioteche e teatri;
 - promuovere, sostenere ed organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;

Marta Lomè

Sandra Lombardi

- promuovere o sostenere interventi umanitari a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri interventi straordinari;

- istituire e assegnare borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di persone od organizzazioni distinte in ambito imprenditoriale, scientifico, sociale e culturale;

- acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d'arte, raccolte librerie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici ed archivistici;

- promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi, biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici e privati;

- promuovere, sostenere e curare pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali funzionali ai propri scopi istituzionali.

2. La Fondazione può inoltre compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al conseguimento dei propri scopi, tra cui a titolo esemplificativo:

- stipulare atti, contratti e convenzioni a titolo oneroso o gratuito di qualsiasi tipo, accettare e conseguire donazioni, eredità e legati, chiedere e ottenere mutui e altri finanziamenti e concedere garanzie reali e personali;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione delle varie attività svolte, nonché del patrimonio immobiliare;

- partecipare, nei limiti consentiti dalla legge, a società di capitali ovvero acquisire o cedere partecipazioni in società con esclusione di quelle comportanti l'assunzione di responsabilità illimitata, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, a condizione che tutti gli utili eventualmente ricavati da tali attività o partecipazioni siano destinati ai fini istituzionali, ovvero a fare fronte agli oneri di gestione;

- coordinare la propria attività con quella di società o altri enti, pubblici o privati, aventi analoghe finalità.

3. La fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi

Maria (firma)

Clara

Don Daniela Lepi

Wolfgang

francesca

analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad altre istituzioni, pubbliche e private, fondazioni, associazioni, ed enti senza scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e coerente con i medesimi.

- 4. Essa può inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività diverse ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 CTS.
- 5. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7 CTS, nel rispetto delle linee guida emanate dal competente Ministero.
- 6. La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti o imprese con fini di lucro.
- 7. La Fondazione non può, inoltre, intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato.

ARTICOLO 4

Patrimonio

- 1. Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (art. 8 CTS).

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni ricevuti in dotazione dal fondatore e descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

- 2. Esso sarà successivamente incrementato per effetto di:
 - accantonamenti di eventuali utili di esercizio o comunque redditi derivanti dal fondo di dotazione e dalle attività strumentali eventualmente svolte dalla Fondazione;
 - versamenti effettuati dal Fondatore o da altri Enti, pubblici e/o privati;
 - contributi, eredità e liberalità a qualsiasi titolo pervenuti, donazioni mobiliari e immobiliari, obblazioni, legati ed erogazioni da soggetti pubblici

Maria (firma)

Santo

e privati.

3. Tali beni potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, compatibilmente con il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
4. Il patrimonio viene amministrato osservando criteri di diversificazione del rischio, in modo da conservarne il valore reale e ottenerne una adeguata redditività compatibilmente con il perseguimento delle finalità statutarie. Può inoltre essere affidato in tutto o in parte a intermediari abilitati, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 5

Fondo di dotazione – fondo di gestione

1. Nell'ambito del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di amministrazione potrà, a titolo tuzioristico, individuare e prevedere una riserva da considerarsi come "fondo di dotazione" costituito da conferimenti in denaro, strumenti finanziari, partecipazioni, beni mobili o beni immobili di proprietà per un valore complessivo non inferiore a Euro 50.000,00.
2. I beni del fondo di dotazione, quindi, possono essere destinati a garantire la stabilità patrimoniale della Fondazione e, qualora il Consiglio di Amministrazione così decida, non possono essere alienati, vincolati a garanzia o comunque destinati a copertura di oneri di gestione o al finanziamento di attività istituzionali se non vengono contestualmente individuati altri beni del patrimonio da destinare a mantenere invariato il valore del fondo di dotazione stesso.
3. Il restante patrimonio può essere costituito da ogni altro bene, dai redditi (ricavi, rendite, proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione), da altre risorse finanziarie, da donazioni o disposizioni testamentarie, e da eventuali altri contributi non destinati dal Consiglio di amministrazione espressamente al "fondo di dotazione". Esso è liberamente utilizzabile per la copertura degli oneri di gestione e per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 22, co. 5°, CTS.
4. Il Consiglio di amministrazione investe le risorse che pervengono alla Fondazione nel modo che ritiene più sicuro e redditizio.

5. L'assegnazione da parte della Fondazione di contributi in qualsiasi forma non costituisce in nessun caso obbligazione passiva verso il beneficiario.
6. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti fino a che l'erogazione non sia stata eseguita.

ARTICOLO 6

Partecipanti

1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla sua attività in misura rilevante, mediante apporti di natura economica o attraverso altre modalità di partecipazione, tra cui la prestazione d'opera professionale a titolo gratuito, o altre forme di sostegno e volontariato ritenute rilevanti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.
2. Non possono partecipare alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.
3. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera o con apposito regolamento, stabilisce eventuali, ulteriori requisiti soggettivi degli aspiranti Partecipanti, nonché eventuali suddivisioni degli stessi in categorie e determina le modalità di partecipazione alla Fondazione.
4. Può inoltre fissare, anche per singole categorie di Partecipanti, una quota minima di partecipazione, da versare per intero all'atto della iscrizione, o in più soluzioni entro un determinato periodo di tempo, anche senza carattere di regolare periodicità.
5. I Partecipanti compongono il Collegio dei Partecipanti, di cui al successivo art.12.
6. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero dal Consiglio di amministrazione;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi

Mario Monti *Sandro Marchi*

maria fernanda
Don Daniele Soffici
Roberto Tompkins
francesca ignelli
Luca Pirelli

della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

7. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

ARTICOLO 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vice - Presidente;
- il Collegio dei Partecipanti;
- *il Segretario, se nominato*
- l'organo di controllo
- il Revisore legale, ove nominato.

ARTICOLO 8

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri che, tranne i primi nominati nell'atto costitutivo, sono tutti nominati dal consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Vallagarina (Fondatore).
2. Qualora vi sia la nomina di un numero pari di consiglieri, in caso di parità prevale il voto del Presidente (c.d. casting vote).
Al momento della nomina, la Cassa Rurale Vallagarina (Fondatore) provvede a designare il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione.
3. Non possono ricoprire la carica di consiglieri della Fondazione e, se nominati, decadono coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. I componenti del Consiglio di amministrazione devono portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio stesso le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni

disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee alla salvaguardia della reputazione della Fondazione.

4. Non possono essere nominati amministratori, e se eletti decadono, i titolari di cariche elettive nell'ambito di enti e amministrazioni pubbliche, e i dirigenti di enti e associazioni a carattere politico e sindacale.
5. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal consiglio di amministrazione del Fondatore.
6. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dura in carica per tre esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili. Tuttavia, non è consentito svolgere, continuativamente, più di tre mandati.
7. Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio di amministrazione della Fondazione con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi.

Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione chiederà alla Cassa Rurale Vallagarina di nominare i nuovi consiglieri, designando fra essi il Presidente ed il Vice - Presidente. Entro sette giorni decorrenti da quello di scadenza del Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato dal Presidente uscente per l'insediamento. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo Consiglio.

8. Il consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Vallagarina può, senza necessità di giusta causa, revocare in qualsiasi momento il Consiglio di amministrazione della Fondazione, o singoli componenti dello stesso.
9. Gli amministratori della Fondazione cessati dall'incarico nel corso del mandato vengono sostituiti senza indugio con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Vallagarina. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di amministrazione della Fondazione.
10. Agli amministratori può spettare un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'incarico. Al Presidente e al Vicepresidente può essere attribuito un compenso, tenendo conto di quanto

Mario Goria
Anna Bert
Don Daniele Loffi
Luca Neri
per i quali: Roberto Lombardi

Mario Goria
Roberto Lombardi

previsto dall'art. 8 CTS. La misura e le modalità di erogazione del compenso attribuito al Presidente e al Vicepresidente, del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Vallagarina.

ARTICOLO 9

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione, cui competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
2. In particolare, a titolo esemplificativo, sono di competenza del Consiglio di amministrazione, tra l'altro:
 - l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio economico di previsione;
 - la formulazione di eventuali proposte di modifiche dello Statuto della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Vallagarina;
 - la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione;
 - la sistemazione dei disavanzi di gestione;
 - la definizione delle linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3, della gestione patrimoniale e dell'eventuale politica degli investimenti;
 - la programmazione annuale e pluriennale di attività;
 - la nomina e revoca del Segretario della Fondazione e determinazione del suo eventuale compenso;
 - l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni della Fondazione;
 - la nomina e revoca del Revisore;
 - la selezione delle attività e dei beneficiari destinatari degli interventi;
 - la revoca di assegnazioni non ancora erogate;
 - la determinazione dei criteri e requisiti affinché i soggetti di cui all'art. 6 possano divenire Partecipanti;
 - l'accettazione, a suo insindacabile giudizio, delle domande di partecipazione da parte degli aspiranti Partecipanti;

- la determinazione dei contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- la designazione di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, con determinazione dei relativi i poteri.
- la nomina di Comitati, aventi funzione consultiva sulle materie oggetto delle attività di cui al precedente articolo 3, composti da un minimo di due ad un massimo di cinque persone.

ARTICOLO 10

Convocazione – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero venga presentata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli amministratori a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail, ovvero qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo, numero o account scelto da ciascun componente e comunicato al Segretario della Fondazione. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito un giorno prima della riunione.
3. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i membri e nessuno si oppone allo svolgimento della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.
6. Le riunioni sono valide con la presenza della metà degli amministratori in carica e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché facilmente raggiungibile con mezzi meccanici e sito nel territorio di competenza della Fondazione. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o

Don Daniele Deplu
 Giancarlo
 T. G. U.
 M. B. T. D. S. M. P. H. O.
 Oreste Sal.
 Massimo
 Maria e Gennaro

Maurizio
 Sandro

- di chi lo sostituisce. Per le modifiche dello Statuto è, inoltre, necessaria l'autorizzazione del consiglio di amministrazione della "CASSA RURALE VALLAGARINA - Banca di Credito Cooperativo- Società Cooperativa" (Fondatore).
7. I componenti del Consiglio di amministrazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione. L'amministratore che abbia un interesse su una determinata operazione, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e astenersi dal compiere gli atti in relazione ai quali possa determinarsi il predetto conflitto, se non previa autorizzazione del Consiglio. In caso di inosservanza di tali obblighi, il componente è tenuto a risarcire i danni eventualmente cagionati alla Fondazione o alla Cassa Rurale Vallagarina.
 8. Il Segretario della Fondazione redige e trascrive su apposito libro il verbale delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.
 9. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario – se così richiesto inderogabilmente dalla legge -, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro; in caso diverso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il verbalizzante (segretario o notaio).

ARTICOLO 11

Presidente e Vice - Presidente



1. Il Presidente:
 - ha la rappresentanza legale della Fondazione, senza limitazioni di poteri, di fronte ai terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
 - convoca il Collegio dei Partecipanti, ove presente;
 - esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - sovrintende all'andamento generale della Fondazione, svolge attività di coordinamento degli organi della Fondazione;
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutti i suoi compiti e poteri, anche rappresentativi, dal Vice - Presidente. In caso di assenza anche di questi, il Presidente può essere sostituito dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione, ma con esclusione di poteri rappresentativi verso i terzi o in giudizio. Si intende per componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di amministrazione. In caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
3. Il Presidente e chi lo sostituisce possono, in caso di urgenza, adottare tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica, entro trenta giorni, da parte dell'organo collegiale.

ARTICOLO 12

Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti, ove presente, costituisce e garantisce il momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
2. Il Collegio dei Partecipanti è convocato e presieduto almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, che può convocarlo, inoltre, ogni volta che lo ritenga opportuno.
3. Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
4. L'avviso di riunione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail all'indirizzo,

Don Davide Lepi
 Francesco Tognoli
 Alberto Lombardi
 Anna Fubini
 Massimo Maffei
 Maria Teresa

- numero telefax o account comunicati per iscritto alla Fondazione dai singoli Partecipanti.
5. All'adunanza hanno diritto di assistere i Partecipanti la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione almeno trenta giorni prima di quello di svolgimento dell'adunanza.
 6. I Partecipanti diversi dalle persone fisiche partecipano all'adunanza per mezzo del loro legale rappresentante, o di un procuratore speciale munito di mandato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.
 7. All'adunanza possono partecipare anche gli amministratori della Fondazione, il Segretario, nonché gli amministratori della Cassa Rurale Vallagarina (Fondatore).
 8. L'assemblea è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e, qualora si renda necessario e/o opportuno, delibera con voto palese, a maggioranza relativa dei presenti.
 9. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai Partecipanti. Non è consentito il voto per delega.

ARTICOLO 13

Segretario

1. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono assistiti da un Segretario nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, che stabilisce natura, durata, qualifica ed eventuale remunerazione del rapporto.
2. Il Segretario assolve alle seguenti funzioni:
 - assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle adunanze del Collegio dei Partecipanti, e redige i rispettivi verbali;
 - collabora con il Presidente per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - cura gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali della Fondazione secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - collabora alla predisposizione del bilancio di previsione e di quello consuntivo;
 - dirige gli uffici e il personale, anche volontario, di cui la Fondazione si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 14

Organo di Controllo e Revisore

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'Organo di Controllo, nominato dal Fondatore.

L'Organo di Controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di organo collegiale l'Organo è composto di tre membri effettivi e due supplenti. In ogni caso i componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale - ove redatto - sia conforme alle norme vigenti (ed in particolare, ma non solo, del D.Lgs. 117/2017).

L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale, a condizione che ne abbia i requisiti legali e salvo che il Fondatore non decida di nominare un Revisore Legale (persona fisica o società) esterno.

Il bilancio sociale - ove redatto - dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

2. Il Revisore legale, se la revisione non è attribuita all'organo di controllo, è nominato dal Fondatore tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili, dura in carica per tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere riconfermato.

Il Revisore:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

una pubblica impresa

clun

M. B. Lombardi

francesca

*Don Davide
Lepori*

*Mario Maffei
Santobona*

principi di corretta amministrazione.

3. Il parere del Revisore sul bilancio consuntivo di esercizio viene comunicato anche al consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Vallagarina (Fondatore).

ARTICOLO 15

Esercizio finanziario – Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di amministrazione approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e la relazione sulla gestione, deliberando sulla destinazione degli utili e sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione.
3. Il Presidente, avvalendosi del Segretario, predispone la relazione e gli schemi di bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
4. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere presentato al Revisore 15 giorni prima della data della riunione avente ad oggetto la sua approvazione.
5. I bilanci sono redatti in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, e alle altre norme tempo per tempo vigenti.
6. Al bilancio consuntivo deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che nel corso dell'esercizio hanno beneficiato delle erogazioni e degli interventi di qualsiasi tipo della Fondazione, con l'indicazione dei relativi importi e delle modalità di corresponsione.

ARTICOLO 16

Utili e avanzi di gestione

1. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (art. 8

CTS).

ARTICOLO 17

Estinzione e devoluzione patrimoniale

1. In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto eventualmente residuo sarà devoluto secondo la decisione assunta dal Consiglio di Amministratore, nel rispetto degli artt. 9 e 50 CTS, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 CTS.
2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. (art. 9 CTS)

ARTICOLO 18

Regolamento interno

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie al funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione può darsi un regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 19

Clausola di rinvio – Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 117/2017 (CTS) e comunque in conformità a quanto disposto dall'art. 3 CTS.

Mario Mori



Maria Bonif
Mad. N. V. V.
Alun. Fel.
M. Mori
1. Mori
Don Donelli
Lofhi
Sando

